

Criteri Generali

Definizioni:

- a)** Per attività nuova si intende quella che viene per la prima volta avviata in data successiva all'entrata in vigore del presente atto.
- b)** Per attività modificata si intende quella che essendo esistente ed adeguata, all'entrata in vigore del presente atto, viene in seguito modificata, in ogni caso in modo tale da garantire il rispetto delle soglie laddove specificate all'Allegato 1.
- c)** Per attività trasferita si intende quella che essendo esistente ed adeguata all'entrata in vigore del presente atto, viene in seguito trasferita.
- d)** Per attività esistente si intende quella già autorizzata sulla base di un'autorizzazione generale o in via ordinaria alla data di entrata in vigore del presente atto;
- e)** Le istanze, le cui attività sono in scadenza relativamente al periodo autorizzativo di 10 anni, devono procedere al rinnovo, inviando la nuova adesione almeno **quarantacinque giorni prima** della scadenza. Per le istanze inserite nella procedura AUA, il periodo autorizzativo è di 15 anni dal rilascio del titolo unico;
- f)** Con il termine D. Lgs 152/06 si intende il Testo Unico Ambientale che nel tempo è stato modificato ed integrato da altre norme, in primis dal Decreto Legislativo n° 128 del 29/06/10 e dal D. M. n. 118 del 19/05/2016, citati nelle premesse del presente atto.

Adesione inviata ai sensi del DPR 160/10:

La richiesta per avvalersi della presente autorizzazione deve essere redatta conformemente al modello di adesione di cui all'Allegato 3. Il destinatario unico è il SUAP competente per territorio che inoltrerà l'adesione ai seguenti indirizzi: Provincia, A.R.P.A.M., A.S.U.R. e Comune (di seguito individuati come "destinatari").

L'invio dell'istanza di adesione, anche per più attività, con modalità telematica al SUAP, **deve essere in un unico bollo.**

Adesione inviata all'interno di AUA ai sensi del DPR 59/13:

La richiesta per avvalersi della presente autorizzazione deve essere redatta conformemente al modello di adesione di cui all'Allegato 3. Il destinatario unico è il SUAP competente per territorio che inoltrerà l'intera istanza di AUA agli SCA competenti.

La sola istanza di AUA per il SUAP **deve essere in un unico bollo.**

Il modello per avvalersi della presente autorizzazione generale dovrà essere inviato correttamente compilato in tutte le sue parti; la richiesta di adesione sarà considerata inefficace qualora risulti sprovvista di tutti gli elementi ritenuti essenziali per la sua valutazione e per la descrizione della realtà emissiva aziendale.

È fatta salva la possibilità di presentare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria attraverso istanza di AUA.

Deve comunque essere presentata domanda in procedura ordinaria nel caso in cui, pur rientrando l'attività svolta fra quelle dell'elenco di cui all'Allegato 1, questa non possa avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione generale.

Per le attività sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione Ambientale Strategica, l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'esito positivo delle relative istruttorie.

La richiesta di adesione di cui all'Allegato 3, al di fuori della procedura AUA, relativa alle attività nuove, modificate e trasferite, deve essere inoltrata con un anticipo di almeno 45 giorni rispetto all'avvio dell'attività.

Le attività autorizzate ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 potranno avvalersi della presente autorizzazione generale qualora già adeguate, al di fuori della procedura AUA, inviando apposita richiesta come da Allegato 3, con un anticipo di almeno 45 giorni rispetto alla data di prosecuzione dell'attività indicata in sede di richiesta.

Per invio delle adesioni all'interno della procedura AUA (DPR 59/13) non deve essere compilato il campo dell'avvio dell'attività.

La Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari della richiesta di adesione chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge nelle materie di competenza, potrà richiedere documentazione integrativa successivamente alla suddetta richiesta di adesione.

Per le attività nuove, modificate e/o trasferite, la ditta si intende autorizzata a partire dalla data di avvio dell'attività indicata in sede di richiesta o, in caso di procedura AUA, dopo il rilascio da parte del SUAP competente del provvedimento finale.

A seguito di controlli, la Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari della richiesta, può richiedere approfondimenti o chiarimenti riguardo alla documentazione presentata e le modalità di svolgimento dell'attività.

La Provincia e gli altri destinatari della richiesta chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge hanno la facoltà di accertare durante lo svolgimento dell'attività autorizzata la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale, nonché il rispetto delle disposizioni normative.

La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione generale anche su segnalazione motivata di Comune e/o A.S.U.R. e/o ARPAM, nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario, laddove questo venga motivato dagli organi competenti, o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, laddove documentata, o in ogni altra fattispecie argomentata e pertinente alle finalità di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività.

La validità dell'adesione alla presente autorizzazione è regolamentata dall'art. 272 c. 3 del D.Lgs 152/06 e vale 10 anni, ovvero 15 anni in procedura AUA. Sono fatte salve eventuali successive disposizioni in materia da parte del Legislatore.

Sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità locali competenti in materia di igiene e sanità pubblica.

Gli impianti ed attività autorizzati in via generale con la presente autorizzazione restano comunque soggetti alle disposizioni contenute nelle vigenti norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza degli ambienti di lavoro, ecc.

Entro 90 giorni dalla variazione deve essere comunicata, a tutti i destinatari, ogni modifica di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, mentre deve essere comunicata, **preventivamente**, ogni successiva variazione o modifica dell'impianto autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006.

In caso di mancato rispetto di quanto stabilito con il presente atto, troveranno applicazione i provvedimenti e le sanzioni di cui agli artt. 278 e 279 del D.Lgs. 152/06.